



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2135

Disposizioni per l'implementazione della sistemazione a verde

18/12/2022 - 05:56

Indice

1. DDL S. 2135 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2135	4

1. DDL S. 2135 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2135
XVIII Legislatura

Disposizioni per l'implementazione della sistemazione a verde

Iter

15 marzo 2021: da assegnare

Successione delle letture parlamentari
S.2135

da assegnare

Iniziativa Parlamentare

[Maria Alessandra Gallone](#) ([FIBP-UDC](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **15 marzo 2021**; annunciato nella seduta n. 306 del 16 marzo 2021.

Classificazione TESEO

CENTRI URBANI , SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO , MANUTENZIONE , PARCHI E
GIARDINI PUBBLICI

Articoli

AMMORTAMENTO (Art.1), CESSIONE DI CREDITI (Art.1), CREDITO DI IMPOSTE (Art.1),
DETRAZIONI DI IMPOSTE (Art.1)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2135

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2135

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **GALLONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2021

Disposizioni per l'implementazione della sistemazione a verde

Onorevoli Senatori. - Le opere a verde costituiscono una risorsa strategica da stimolare e incentivare, sia nei lavori pubblici che privati, rispetto alle molteplici funzioni ecologiche, ambientali, igienico-sanitarie, protettive, sociali e ricreative, culturali e didattiche, estetiche e architettoniche che il verde svolge.

Rispetto alle suddette funzioni, il verde va riconsiderato nei diversi settori dell'edilizia, dell'architettura, dell'ingegneria, quale materiale costruttivo, in luogo di materiali meno nobili, per connettere e valorizzare parti di città; come elemento compositivo, in fabbricati, condomini e abitazioni; per arredare e ridisegnare lo spazio pubblico; nell'imprescindibile connessione tra sport e natura; nel determinare il giusto equilibrio tra fruizione e salvaguardia dei territori.

In questa direzione si muovono le indicazioni della Commissione europea (COM(2019) 236 *final*) che introducono il concetto di « città come eco-sistema » e le prime sperimentazioni, anche nel nostro Paese, di « tetti verdi », « verde verticale », « bioarchitettura », nella prospettiva di processi più diffusi di « forestazioni urbane ».

Questi modelli sono orientati a sviluppare, nel senso più ampio, una « economia verde », dove la qualità dell'ambiente assume valore economico, a fronte dei « costi sociali » determinati da interventi impattanti, per dare spazio a investimenti mirati a premiare i livelli di sostenibilità dei processi di produzione.

Accanto all'intervento pubblico, va incentivato quello dei privati, nella valorizzazione dei rilevanti benefici che le opere a verde determinano in termini climatici, ambientali, di regimentazione delle acque reflue e risparmio energetico, oltre ai valori estetici, di arredo e qualificazione degli spazi.

Il « *Bonus verde* » rappresenta uno strumento strategico verso gli obiettivi della « sostenibilità », di stimolo non solo per i privati che potranno usufruirne, ma per le stesse amministrazioni che, attraverso l'incentivazione e il coordinamento di interventi strutturali di opere a verde, potranno favorire i processi di decarbonizzazione, rinaturalizzazione, ricostruzione degli equilibri eco-sistemici e salvaguardia delle biodiversità all'interno delle città. Processi che, oggi più che mai, devono trovare spazio nelle progressive fasi di riadattamento delle città determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 - nel gestire le misure di contingentamento; ridurre la domanda di mobilità e di spostamento; ridurre gli assembramenti; attrezzare le scuole; rispondere alle esigenze (di svago, educative e didattiche) dei bambini e degli adolescenti; così come a quelle della popolazione anziana, quale categoria a maggior rischio - per ripensare complessivamente alla struttura urbana, sia negli spazi pubblici che nelle aree private, « velocizzando » il passaggio a un modello di città sostenibile.

In particolare, l'incentivazione delle opere a verde nei condomini, attraverso lo strumento del « *Bonus verde* » - soprattutto nella fase di progressivo adattamento delle città all'attuale condizione emergenziale - oltre ai benefici direttamente connessi alle potenzialità del verde (riduzione delle temperature, miglioramento della qualità dell'aria, valorizzazione degli spazi, eccetera), determinerebbe importanti vantaggi per rispondere alle esigenze di gioco dei più piccoli, rafforzare la

rete di vicinato a sostegno delle famiglie, come luogo di ritrovo degli adolescenti, ma anche degli adulti, in particolare degli anziani, con aree dove sostare, leggere il giornale, fare due chiacchiere in tranquillità. La realizzazione di giardini pensili, tetti verdi e terrazze attrezzate dovrebbe tra l'altro rientrare a pieno titolo tra gli interventi volti al risparmio energetico, in ragione delle specifiche funzioni - protettive, impermeabili e di riduzione delle temperature - che il verde svolge.

Tuttavia - così come introdotto dalla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) e prorogato dalla legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) fino al 31 dicembre 2021 - tale strumento presenta dei limiti in quanto la bassa percentuale di detrazione (36 per cento), il ridotto massimale di spesa (5.000 euro) e la lunga rateizzazione (10 anni) non sono in grado di incoraggiarne l'utilizzo in modo determinante.

Oltre alle importanti implicazioni già citate, il rafforzamento del « *Bonus verde* » avrebbe un indotto significativo in termini di estensione e regolamentazione delle attività di « cura e manutenzione del paesaggio » (codice ATECO 81.30), contrastando anche, in tal modo, il frequente ricorso, per queste specifiche tipologie di intervento, a lavoratori occasionali, non specializzati, e al lavoro sommerso.

Il presente disegno di legge si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 mira a potenziare quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica al fine di:

- equiparare gli interventi di opere a verde agli altri interventi per cui è stata prevista la detrazione delle spese al 110 per cento;
- portare a 30.000 euro il massimale di spesa ammissibile per unità immobiliare, affinché si possano realizzare interventi di reale rilevanza rispetto alle finalità sopra indicate;
- ridurre a cinque anni i tempi di ammortamento di tali spese;
- prevedere la possibilità di cessione del credito di imposta, in modo da incentivare in maniera diffusa l'uso di tale strumento, in considerazione della rilevanza che ad esso va attribuita.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria.

L'articolo 3 reca l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nel caso di interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione dei suddetti interventi. La detrazione di cui al primo periodo è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e nei successivi provvedimenti.

3. I soggetti che sostengono, negli anni 2021 e 2022, spese per gli interventi di cui al comma 2

possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

